



### REQUISITI ECONOMICI

La Legge di Bilancio 2025 ha apportato alcuni cambiamenti ai requisiti economici dell'Assegno di Inclusione. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- ISEE ordinario, corrente e minori in corso di validità non superiore a euro 10.140;
- Reddito familiare non superiore ad una soglia di euro 6500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Per i nuclei composti da persone con almeno 67 anni oppure da altri familiari che si trovino in una condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia del reddito familiare non deve essere superiore a euro 8.190 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Un valore del reddito familiare non superiore a euro 10.140 annui se si tratta di un nucleo familiare in affitto, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

### REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

### REQUISITI SOGGETTIVI

Il richiedente deve:

- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione.

### COME RICHIEDERLO

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS. A completamento della presentazione della domanda, autonomamente con l'uso del proprio SPID o col supporto di CAF o Patronati, il richiedente dovrà: registrarsi sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il PAD (Patto di attivazione digitale).

Per chiarimenti è possibile contattare il Servizio Assegno d'Inclusione, erogato dal PLUS Ambito di Sanluri,

ai seguenti recapiti:

379.113.3841 / 379.128.8853 / 379.212.7693 - [coordinamentordc.plussanluri@consolidarieta.it](mailto:coordinamentordc.plussanluri@consolidarieta.it)

Sarà inoltre disponibile per tutti i cittadini residenti nell'Ambito Plus di Sanluri un servizio di Segretariato Sociale presso le seguenti sedi:

Comune di Serramanna	Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Comune di Lunamatrona	Martedì dalle 10.00 alle 12.00
Comune di Gesturi	Martedì dalle 10.00 alle 12.00
Comune di Samassi	Mercoledì e Venerdì dalle 09.00 alle 11.00
Comune di Villamar	Venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Comune di Sanluri	Lunedì e Mercoledì dalle 10.30 alle 13.00
Comune di Furtei	Venerdì dalle 10.00 alle 12.00



UNIONE EUROPEA  
Fondi SIE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



Distretto di Sanluri

Piano  
Locale  
Unitario dei  
Servizi alla persona

# ASSEGNO DI INCLUSIONE




Servizio gestito da:  **solidarietà  
consorzio**



## ASSEGNO D'INCLUSIONE

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione. Sarà riconosciuto quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti: • di residenza; • cittadinanza; • soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare; • all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.



### A CHI È DESTINATO?

1. **Famiglie con:** • Minori • Disabili • Over 60

2. **Soggetti che versano nelle Condizioni di svantaggio di cui al D.M. 154 del 13/12/2023, art. 3 comma 5 in possesso della attestazione della "Condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza" rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, come di seguito indicato:**

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO	P.A.
<b>a.</b> persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici	Servizi sanitari e sociosanitari: CSM di competenza territoriale
<b>b.</b> persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;	Servizi sanitari e sociosanitari: PUA-UVT competente per territorio
<b>c.</b> persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;	Servizi sanitari e sociosanitari: SerD competente per territorio
<b>d.</b> persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sociosanitari;	Servizi assistenziali dei Comuni
<b>e.</b> persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;	Servizi assistenziali dei Comuni
<b>f.</b> persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna e Servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale

<b>g.</b> persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;	Servizi assistenziali dei Comuni
<b>h.</b> persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;	Servizi assistenziali dei Comuni
<b>i.</b> neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.	Servizi assistenziali dei Comuni



La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

**Attenzione: le auto dichiarazioni, relative al possesso della certificazione, verranno verificato dall'Inps entro 60 gg.**

